

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 230

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
1° settembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1020/2007 della Commissione, del 31 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1021/2007 della Commissione, del 31 agosto 2007, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° settembre 2007 3

★ **Regolamento (CE) n. 1022/2007 della Commissione, del 31 agosto 2007, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito di alcuni contingenti GATT e recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari** 6

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/595/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 22 maggio 2007, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4404 — UNIVERSAL/BMG Music Publishing) [notificata con il numero C(2007) 2160]** 12

2007/596/CE:

★ **Decisione n. 3/2007 del Comitato misto CE-Svizzera, del 23 agosto 2007, che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2** 15

2007/597/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007, concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi** [notificata con il numero C(2007) 3979] ⁽¹⁾ 18

2007/598/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri** [notificata con il numero C(2007) 3987] ⁽¹⁾ 20

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	15,7
	TR	85,9
	XS	25,9
	ZZ	42,5
0707 00 05	TR	129,1
	ZZ	129,1
0709 90 70	TR	111,0
	ZZ	111,0
0805 50 10	AR	63,1
	UY	61,2
	ZA	59,5
	ZZ	61,3
0806 10 10	EG	157,6
	TR	94,6
	ZZ	126,1
0808 10 80	AR	52,7
	AU	166,3
	BR	77,2
	CL	86,7
	CN	103,0
	NZ	96,1
	US	99,6
	ZA	91,0
	ZZ	96,6
0808 20 50	AR	46,9
	CN	82,7
	TR	124,6
	ZA	88,7
	ZZ	85,7
0809 30 10, 0809 30 90	TR	130,0
	US	222,5
	ZZ	176,3
0809 40 05	IL	89,0
	MK	44,8
	TR	47,1
	ZZ	60,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2007 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 2007****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° settembre 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo,

per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° settembre 2007, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1° settembre 2007, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell'29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1° settembre 2007

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	5,53
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	5,53
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.8.2007-30.8.2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	193,41	96,96	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	229,61	219,61	199,61	127,40
Premio sul Golfo	—	17,76	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	6,44	—	—	—	—	—

(*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 41,77 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 44,00 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2007

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito di alcuni contingenti GATT e recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione ⁽²⁾, i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America (USA) nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.
- (2) Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2008 e stabilire le modalità complementari necessarie.
- (3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell'ambito dell'Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.
- (4) Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell'ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all'intero quantitativo del contingente.
- (5) Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di adattarsi al sistema applicato nella Comunità è necessario introdurre misure transitorie per l'anno con-

tingente 2008 relative alle domande di titoli di esportazione presentate nei suddetti Stati membri.

- (6) Il regime transitorio si applica al criterio delle esportazioni storiche e al criterio di priorità alle consociate.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati conformemente alle disposizioni contenute nel capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande di titoli di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 10 al 14 settembre 2007 al più tardi.

2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 2, del presente regolamento, la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell'Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

Le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere indicate secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell'allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

Per gli altri contingenti di cui all'allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Qualora l'interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all'allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

- a) l'elenco dei richiedenti;
- b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2007)»;
- c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente.

Articolo 4

In conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2007.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2007.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 6

In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, nel quadro dell'anno contingenziale 2008, i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania che presentano una domanda nello Stato membro in cui sono stabiliti sono altresì autorizzati a presentare una domanda purché:

- a) forniscano all'autorità competente dello Stato membro in cui è inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che sono stabiliti da almeno tre anni in Bulgaria o in Romania e che hanno esportato prodotti del codice NC 0406 negli Stati Uniti d'America in almeno uno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;
- b) rendano all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una dichiarazione scritta con cui si impegnano ad avviare la procedura per costituire una consociata negli Stati Uniti d'America.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito di alcuni contingenti GATT*Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 1022/2007*

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive del capitolo 4 della Harmonised Tariff Schedule of the United States		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2008
Nota a	Gruppo		Tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908,877
		16-Uruguay	3 446,000
17	Blue Mould	17	350,000
18	Cheddar	18	1 050,000
20	Edam/Gouda	20	1 100,000
21	Italian type	21	2 025,000
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393,006
		22-Uruguay	380,000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003,172
		25-Uruguay	2 420,000

ALLEGATO II

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3,
del regolamento (CE) n. 1022/2007:

Nome del gruppo indicato nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1022/2007:

.....

Origine del contingente: Uruguay Round: ☐ Tokyo Round: ☐

Nome/indirizzo del richiedente	Codice del prodotto della nomenclatura combinata	Quantitativo richiesto in tonnellate	Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA	Nome/indirizzo dell'impor- tatore designato
Totale:				

ALLEGATO III

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Da trasmettere al numero (32-2) 295 3310 o all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1022/2007:

Nome del gruppo indicato nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1022/2007:

.....

Origine del contingente:

Uruguay Round: ☐

Tokyo Round: ☐

N.	Nome/indirizzo del richiedente	Codice del prodotto della nomenclatura combinata	Quantitativo richiesto in tonnellate	Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA	Nome/indirizzo dell'importatore designato
1					
		Totale:			
2					
		Totale:			
3					
		Totale:			
4					
		Totale:			
5					
		Totale:			

ALLEGATO IV

Presentazione dei titoli assegnati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Da trasmettere al numero + 32 2 295 3310 o all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1022/2007:	Origine del contingente	Nome/indirizzo del richiedente	Codice del prodotto della nomenclatura combinata	Quantitativo richiesto in tonnellate	Nome/indirizzo dell'importatore designato	Quantitativo assegnato in tonnellate ⁽¹⁾
	Uruguay round ☐					
	Tokyo round ☐	Totale:			Totale:	
	Uruguay round ☐					
	Tokyo round ☐	Totale:			Totale:	
	Uruguay round ☐					
	Tokyo round ☐	Totale:			Totale:	
	Uruguay round ☐					
	Tokyo round ☐	Totale:			Totale:	
	Uruguay round ☐					
	Tokyo round ☐	Totale:			Totale:	
	Uruguay round ☐					
	Tokyo round ☐	Totale:			Totale:	

⁽¹⁾ I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4404 — UNIVERSAL/BMG Music Publishing)

[notificata con il numero C(2007) 2160]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/595/CE)

Il 22 maggio 2007, la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

SINTESI DELLA DECISIONE

- (1) Questo caso riguarda un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione, l'impresa Universal Music Group Inc. («Universal», Stati Uniti), appartenente al gruppo Vivendi S.A. («Vivendi», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa BMG Music Publishing Group («BMG», Germania et al.), la quale attualmente fa parte del gruppo Bertelsmann, mediante acquisto di quote e attivi.
- (2) Universal è un'affiliata di Vivendi, la quale è una società internazionale del settore dei media. Tra le sue attività a livello mondiale, vi sono la registrazione ed edizione di opere musicali. Universal opera nel campo dell'edizione musicale attraverso Universal Music Publishing Group («UMPG»).
- (3) BMG fa parte del gruppo Bertelsmann («Bertelsmann»), che è una società internazionale del settore dei media.

BMG comprende le attività a livello mondiale di edizione musicale di Bertelsmann.

- (4) L'indagine di mercato ha rilevato che, nel mercato per i diritti online in Austria, nella Repubblica ceca, in Germania, in Polonia e nel Regno Unito, nonché a livello del SEE, la concentrazione solleverebbe notevoli dubbi, in quanto ostacolerebbe una concorrenza effettiva tramite effetti unilaterali. Tuttavia, gli impegni proposti dalle parti possono risolvere i problemi di concorrenza.

1. Mercati del prodotto rilevanti

- (5) L'edizione musicale è lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale degli autori [di seguito, il termine «autori» verrà usato per indicare sia i parolieri (testo) che i compositori (musica)]. Generalmente, gli autori trasferiscono i diritti d'autore delle loro opere («diritti di edizione») agli editori musicali, e ricevono da questi ultimi pagamenti di anticipi e una parte delle royalties derivanti dallo sfruttamento commerciale delle loro opere.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (6) Gli editori musicali sfruttano i diritti ottenuti dagli autori concedendo licenze a coloro che utilizzano i diritti. Gli utenti pagano royalties per l'uso di tali opere musicali. A seconda delle tipologie specifiche di diritti, le licenze vengono fornite agli utenti direttamente dagli editori o tramite società di gestione collettiva.
- (7) La ricerca di mercato volta a definire i mercati del prodotto rilevanti ha confermato che, per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'edizione musicale, è necessario distinguere varie categorie, ovvero diritti di riproduzione meccanica, diritti d'esecuzione, diritti di sincronizzazione, diritti di stampa e diritti online. Tali categorie di diritti si applicano a diverse forme di utilizzo della musica, per esempio i diritti di riproduzione meccanica sono necessari per la registrazione di CD; i diritti d'esecuzione devono essere acquisiti se la musica viene suonata in radio o nei bar; i diritti di sincronizzazione sono necessari se la musica viene usata nei film; i diritti di stampa permettono all'utente di stampare spartiti; e i diritti online sono necessari per vendere musica via Internet e telefonia mobile. Pertanto, tali categorie di diritti rappresentano mercati separati.
- (8) Per quanto riguarda la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori, la ricerca di mercato ha confermato che non sono necessarie ulteriori distinzioni, dal momento che normalmente gli autori non si rivolgono a editori diversi per le varie categorie di diritti.
- (11) Nei mercati per la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori, la ricerca di mercato ha dimostrato che gli autori continueranno ad avere un numero sufficiente di alternative rispetto alla nuova entità. Pertanto, la concentrazione non crea problemi di concorrenza in nessuno dei mercati per i servizi d'edizione musicale per gli autori.
- (12) Per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'edizione musicale, la ricerca di mercato ha mostrato che la concentrazione non minaccia di dar luogo a problemi di concorrenza nei mercati per i diritti di riproduzione meccanica, d'esecuzione, di sincronizzazione e di stampa. In tali mercati, nei quali le società di gestione collettiva giocano un ruolo predominante (diritti di riproduzione meccanica e d'esecuzione), la concentrazione non avrà un effetto significativo, dal momento che le società di gestione collettiva adottano le decisioni sui prezzi e concedono le licenze agli utenti senza discriminazioni. Nei mercati in cui gli editori amministrano i diritti senza ricorrere a società di gestione collettiva (diritti di sincronizzazione e di stampa), la ricerca di mercato ha confermato che in seguito alla concentrazione i clienti continueranno ad avere un numero sufficiente di alternative rispetto alla nuova entità. È pertanto improbabile che, a concentrazione avvenuta, Universal possa aumentare i prezzi per i diritti d'esecuzione, di riproduzione meccanica, di sincronizzazione e di stampa.
- (13) Nel mercato per i diritti online, negli ultimi tempi gli editori hanno iniziato a ritirare i loro rispettivi diritti per i repertori angloamericani dal sistema tradizionale delle società di gestione collettiva e stanno trasferendo i loro diritti a società di gestione selezionate che agiscono per conto dei singoli editori, una possibilità che è stata ribadita da una raccomandazione della Commissione pubblicata nel 2005.

2. Mercati geografici rilevanti

- (9) La ricerca di mercato ha dimostrato che la dimensione geografica del mercato per la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori, e dei mercati per lo sfruttamento dei diritti d'esecuzione, di riproduzione meccanica, di sincronizzazione, di stampa e online sembra essere nazionale. Per i diritti online, è possibile che in futuro si sviluppi un mercato a livello del SEE. L'esatto ambito geografico di tutti i mercati del prodotto rilevanti può essere lasciato in sospeso, dal momento che le conclusioni dell'analisi sono le stesse, a prescindere dalla dimensione geografica dei mercati.

3. Mercati interessati e analisi della concorrenza

- (10) La concentrazione notificata interessa il mercato per la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori e i mercati per lo sfruttamento dei diritti d'esecuzione, di riproduzione meccanica, di sincronizzazione, di stampa e online in vari paesi all'interno del SEE, nonché nel SEE in generale. La ricerca di mercato ha dimostrato che la concentrazione non determina problemi di concorrenza in nessuno dei mercati interessati, eccetto quelli per i diritti online.
- (14) La ricerca di mercato ha mostrato che, in seguito al ritiro dei diritti, il potere di stabilire i prezzi passa dalle società di gestione collettiva agli editori. In questa nuova situazione, dopo la concentrazione, Universal potrà controllare una percentuale elevata di titoli tramite i suoi diritti d'autore, posseduti in parte o completamente, o attraverso i suoi diritti nelle singole registrazioni. In Austria, nella Repubblica ceca, in Germania, in Polonia e nel Regno Unito, nonché a livello del SEE, Universal controllerebbe anche il 50 % o più delle canzoni nelle classifiche, diventando quindi un prodotto indispensabile per tutti i servizi musicali online e di telefonia mobile, le cui possibilità di eludere Universal verranno ridotte in modo significativo dalla concentrazione.
- (15) Pertanto, la Commissione temeva che, in seguito alla concentrazione, Universal potesse e fosse incentivata ad aumentare i prezzi per i diritti online nel repertorio angloamericano.

Conclusioni

- (16) Si può quindi concludere che il progetto di concentrazione, nella forma notificata, potrebbe creare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva nel mercato per i diritti online in Austria, nella Repubblica ceca, in Germania, in Polonia e nel Regno Unito, nonché a livello del SEE.

4. Impegni delle parti

- (17) Per sciogliere le riserve della Commissione, Universal si è impegnata a cedere una serie di cataloghi importanti che comprendono diritti d'autore angloamericani e contratti con gli autori. Tali cataloghi comprendono le attività a livello del SEE di Zomba UK, 19 Music, 19 Songs, BBC music publishing, Rondor UK, nonché una licenza SEE per il catalogo di Zomba U.S. Tali cataloghi contengono molti titoli di successo e autori famosi quali The Kaiser Chiefs, Justin Timberlake e R. Kelly. Sebbene le riserve riguardino unicamente i diritti online, per motivi di redditività gli impegni devono applicarsi ai diritti d'autore nel loro complesso (ovvero anche i diritti di riproduzione

meccanica, d'esecuzione, di sincronizzazione e di stampa).

5. Valutazione degli impegni proposti

- (18) Le parti hanno migliorato per due volte in modo significativo il pacchetto di misure, in risposta ai risultati di due indagini di mercato. Alla luce della qualità dei cataloghi definitivi proposti, la Commissione conclude che gli impegni sciolgono le riserve sulla concorrenza.
- (19) Si può quindi concludere che, sulla base degli impegni proposti dalle parti, la concentrazione notificata non costituirà un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda il mercato per i diritti online. Pertanto, il progetto di concentrazione doveva essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

DECISIONE N. 3/2007 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA**del 23 agosto 2007****che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2**

(2007/596/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto fissa prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
- (2) Sui mercati nazionali delle parti contraenti, sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi.
- (3) Il Comitato misto ha fissato i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alla fine del 2006. I prezzi interni di riferimento devono essere rivisti periodicamente e almeno una volta all'anno.

(4) Poiché mercato dei cereali è sembrato essere assai volatile alla fine del 2006, era prevista una revisione in maggio.

(5) Dato che la revisione dei prezzi dei cereali ha dato luogo a cifre sostanzialmente diverse, è necessario aggiornare di conseguenza i prezzi e gli importi di riferimento di cui alle tabelle III e IV, punto b), del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella III e la tabella IV, punto b), del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell'allegato I e dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2007.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2007.

*Per il Comitato misto**Il presidente*

Luc VERHEUKELEN

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera

(CHF per 100 kg netti)

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento della Svizzera	Prezzo interno di riferimento della CE	Differenza tra il prezzo di riferimento della Svizzera e della CE
Frumento tenero	54,41	25,80	28,60
Frumento duro	42,16	32,38	9,80
Segala	48,84	26,29	22,55
Orzo	44,16	34,60	9,55
Granturco	37,25	26,82	10,45
Farina di frumento tenero	95,50	48,26	47,25
Latte intero in polvere	586,90	354,29	232,60
Latte scremato in polvere	457,33	304,39	152,95
Burro	905,00	406,98	498,00
Zucchero bianco	—	—	0,00
Uova ⁽¹⁾	255,00	205,50	49,50
Patate fresche	42,00	21,00	21,00
Grasso vegetale ⁽²⁾	390,00	160,00	230,00

⁽¹⁾ Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85.⁽²⁾ Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.

ALLEGATO II

«TABELLA IV

b) Importi di base per materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

(CHF per 100 kg netti)

Materia prima agricola	Importo di base applicato dall'entrata in vigore
Frumento tenero	26,00
Frumento duro	9,00
Segala	20,00
Orzo	9,00
Granturco	9,00
Farina di frumento tenero	43,00
Latte intero in polvere	209,00
Latte scremato in polvere	138,00
Burro	473,00
Zucchero bianco	0,00
Uova	36,00
Patate fresche	19,00
Grasso vegetale	207,00»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2007

concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2007) 3979]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il triacetato di guazatina.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il triacetato di guazatina è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) Il 22 settembre 2006, il Regno Unito, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'ar-

ticolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi in occasione della riunione del 16 marzo 2007.

(5) In assenza di dati critici sul percolato da una superficie trattata, sugli effetti della guazatina sulla riproduzione della *Daphnia magna* e sulla velocità di degradazione nei sedimenti dell'acqua e nel suolo, non è possibile includere il triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8. Inoltre, la valutazione del rischio ambientale effettuata dalla competente autorità del Regno Unito, sulla base della peggiore delle ipotesi in assoluto, ha evidenziato rischi inaccettabili per l'ambiente.

(6) L'esame del triacetato di guazatina non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triacetato di guazatina (numero CAS 115044-19-4) non viene incluso nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2007

relativa a misure per prevenire la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri

*[notificata con il numero C(2007) 3987]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 3, l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività.
- (2) La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre norme relative al ricorso alla vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria del pollame e di altri volatili in cattività, ad esempio volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, e dispone che le modalità di applicazione della vaccinazione preventiva siano stabilite dalla Commissione. Tale direttiva impone inoltre agli Stati membri di sottoporre all'approvazione della Commissione i loro piani di vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività.
- (3) La decisione 2006/474/CE della Commissione, del 6 luglio 2006, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, ai volatili custo-

diti nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri e che abroga la decisione 2005/744/CE ⁽³⁾, stabilisce norme per impedire che l'influenza aviaria provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, si propaghi dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. Essa fissa inoltre le modalità di applicazione della vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e impone agli Stati membri di presentare alla Commissione i loro piani di vaccinazione.

- (4) Ai fini di tale vaccinazione preventiva, saranno impiegati unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁵⁾.
- (5) La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici ⁽⁶⁾, fornisce la definizione dei giardini zoologici che rientrano nel suo campo di applicazione. Occorre tener conto di tale definizione ai fini della presente decisione, onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria.
- (6) In virtù della decisione 2006/474/CE, la Commissione ha approvato diciassette piani di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria presentati dagli Stati membri per i volatili custoditi nei giardini zoologici. Quattordici Stati membri hanno attuato piani di vaccinazione. In genere, non si sono registrati effetti collaterali negativi nei circa 45 000 volatili vaccinati e la maggior parte delle specie avicole ha sviluppato un'efficace risposta immunitaria dopo la somministrazione di due dosi dei vaccini utilizzati.

⁽³⁾ GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽⁵⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

- (7) Inoltre, l'esperienza acquisita durante l'ultima campagna di vaccinazione e i pareri del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, del 1° febbraio 2007 sulla vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7, e dell'11 maggio 2007 sulla vaccinazione del pollame domestico e dei volatili in cattività, dimostrano che conviene estendere l'ambito di applicazione dei piani di vaccinazione preventiva a tutte le forme di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7, tenendo conto dei rischi presentati dagli uccelli migratori che provengono da zone in cui sono manifesti casi di influenza aviaria nei volatili selvatici o focolai nel pollame o qualora si manifesti un focolaio nel pollame in uno stesso Stato membro, in uno Stato membro vicino o in un paese terzo che possa rappresentare un rischio per lo stato sanitario dei volatili in cattività custoditi in giardini zoologici o in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
- (8) Occorre inoltre modificare le disposizioni amministrative in materia di approvazione e attuazione dei piani di vaccinazione preventiva, a condizione che non compromettano le misure di controllo della malattia. Di conseguenza, nella presente decisione è opportuno prendere in considerazione disposizioni volte a snellire le procedure amministrative.
- (9) È inoltre opportuno considerare approvati ai fini della presente decisione taluni piani di vaccinazione preventiva approvati in forza della decisione 2006/474/CE. Occorre pertanto che detti piani figurino nell'allegato III della presente decisione.
- (10) Dalla data di adozione della decisione 2006/474/CE, taluni Stati membri hanno presentato piani di vaccinazione preventiva conformemente al disposto della medesima. Tali Stati membri sono stati informati delle disposizioni stabilite nella presente decisione. Dal momento che i loro piani risultano conformi alle disposizioni della presente decisione, essi vanno approvati e inseriti nell'allegato III della stessa.
- (11) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2006/474/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione fissa le modalità:

- a) da applicarsi per impedire che il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità si propaghi dai volatili che vivono allo stato selvatico o dai focolai nel pollame o in volatili in cattività ad altri volatili in cattività custoditi in giardini zoologici o in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;
- b) della vaccinazione preventiva di altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE;
- b) la definizione di «giardino zoologico» cui all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE;
- c) la definizione di «organismo, istituto e centro ufficialmente riconosciuto» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.

Articolo 3

Misure volte a ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità

1. Gli Stati membri adottano misure concrete e appropriate al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili che vivono allo stato selvatico ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.
2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora si manifesti un focolaio nel pollame in uno stesso Stato membro, in uno Stato membro vicino o in un paese terzo che possa rappresentare un rischio per lo stato sanitario di altri volatili in cattività custoditi in giardini zoologici o in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

3. In funzione della specifica situazione epidemiologica, le misure di cui al paragrafo 1 sono destinate, in particolare, a prevenire ogni contatto diretto o indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

Articolo 4

Piani di vaccinazione preventiva

I piani di vaccinazione preventiva, presentati in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE, per gli altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, sono conformi agli obblighi fissati nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

Approvazione dei piani di vaccinazione preventiva

1. I piani di vaccinazione preventiva, presentati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE e figuranti nell'allegato III, parte I, della presente decisione, sono approvati.

2. La Commissione pubblica i piani di vaccinazione preventiva approvati di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Disponibilità di informazioni relative ai piani di vaccinazione preventiva

1. Prima di effettuare la vaccinazione preventiva, gli Stati membri annotano l'indirizzo e l'ubicazione esatti dei giardini zoologici e degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nei quali si effettua la vaccinazione preventiva assegnando loro, ove necessario, un numero di riconoscimento/registrazione e aggiornano periodicamente tali dati.

2. Gli Stati membri sottopongono ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 30 marzo, o su esplicita richiesta della Commissione, una relazione sull'attuazione dei piani di vaccinazione preventiva approvati per l'anno precedente, utilizzando il modello figurante nell'allegato IV.

Detta relazione è presentata in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

3. Gli Stati membri informano la Commissione circa:

- a) le previste modifiche dei loro piani di vaccinazione preventiva approvati;
- b) la data di cessazione della vaccinazione preventiva di altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2006/474/CE è abrogata.

Articolo 8

Disposizione transitoria

I piani di vaccinazione preventiva approvati a norma della decisione 2006/474/CE e figuranti nell'allegato III, parte II, della presente decisione sono considerati approvati ai fini della presente decisione.

Articolo 9

Ottemperanza da parte degli Stati membri

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti**

1. Ubicazione dei giardini zoologici o degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dai paesi in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, tenendo conto del serotipo identificato e della probabilità di un contagio dei volatili selvatici.
 2. Distanza dei giardini zoologici o degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti da zone umide e acque interne quali stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori.
 3. Ubicazione dei giardini zoologici o degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nelle zone a forte densità di uccelli migratori, in particolare di uccelli acquatici.
-

ALLEGATO II

Disposizioni relative al ricorso alla vaccinazione preventiva di cui all'articolo 4

1.	Portata della vaccinazione da effettuare	La vaccinazione contro l'influenza aviaria è effettuata unicamente sui volatili custoditi nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. L'autorità competente conserva gli elenchi dei giardini zoologici o degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la vaccinazione.
2.	Specie avicole da vaccinare	L'autorità competente riceve un elenco di tutti i volatili da vaccinare, corredato delle schede d'identificazione individuali, che essa conserva per almeno cinque anni dalla data della vaccinazione.
3.	Durata della vaccinazione	a) Tutti i volatili da vaccinare nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti sono vaccinati il più presto possibile. b) Vanno inoltre vaccinati i discendenti, i volatili introdotti di recente e i volatili per i quali si è registrata una risposta immunitaria insufficiente. c) Si raccomanda la vaccinazione di richiamo annuale per garantire l'immunità dei volatili.
4.	Disposizioni specifiche relative ai movimenti di volatili	a) I volatili vaccinati custoditi negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, nonché nei giardini zoologici autorizzati a norma della direttiva 92/65/CEE nei quali si effettua la vaccinazione, possono essere trasferiti in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in altri Stati membri, purché soddisfino le prescrizioni stabilite nella presente decisione e siano accompagnati dal certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE, al cui punto II.5 va certificato quanto segue: «I volatili sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il ... (data) con il vaccino ... (nome) in conformità della decisione 2007/598/CE». b) I volatili vaccinati custoditi in giardini zoologici non autorizzati conformemente alla direttiva 92/65/CEE nei quali si effettua la vaccinazione possono essere trasferiti in altri Stati membri previa autorizzazione dello Stato membro di destinazione, purché soddisfino le prescrizioni stabilite nella presente decisione e siano accompagnati dal certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, al cui punto II.3.2 si aggiunge quanto segue: «I volatili sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il ... (data) con il vaccino ... (nome) in conformità della decisione 2007/598/CE». c) Quando la vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti è sospesa, si mantengono le condizioni previste per i movimenti di cui alle lettere a) e b) per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di vaccinazione dell'ultimo volatile.
5.	Identificazione e registrazione particolari dei volatili vaccinati	I volatili vaccinati devono essere identificabili singolarmente e il loro registro di identificazione deve recare un'annotazione chiara e conforme. Un contrassegno indelebile indicante che i volatili sono stati vaccinati è applicato agli altri volatili in cattività, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione.
6.	Esecuzione della campagna di vaccinazione	a) La vaccinazione è effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale e si applicano le misure necessarie per evitare la possibile propagazione del virus. b) Una volta effettuata la vaccinazione, si trasmette all'autorità competente una comunicazione scritta sul numero di volatili vaccinati e sul numero di dosi di vaccino utilizzate e, successivamente, a scadenza mensile, si comunicano eventuali vaccinazioni supplementari di volatili, secondo il punto 3, lettera b). c) Ogniqualvolta possibile, si prelevano campioni di sangue del 10 % dei volatili prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo ciascuna vaccinazione da sottoporre all'esame sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria. La registrazione dei risultati delle analisi si conserva per almeno cinque anni a partire dalla data della vaccinazione.
7.	Vaccino da utilizzare	Il vaccino inattivato da utilizzare deve essere formulato espressamente e deve essere efficace contro il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 o H7 o di entrambi. È utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie.

ALLEGATO III

Elenco dei piani di vaccinazione preventiva approvati riguardanti i volatili custoditi nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti

Parte I:

Piani di vaccinazione preventiva approvati con la presente decisione e di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Codice	Stato membro	Data di presentazione del piano
BE	Belgio	22 marzo 2007
ES	Spagna	27 giugno 2007
FR	Francia	4 gennaio 2007
SE	Svezia	7 marzo 2007
UK	Regno Unito	27 giugno 2007

Parte II:

Piani di vaccinazione preventiva approvati a norma della decisione 2006/474/CE e di cui all'articolo 8 della presente decisione

Codice	Stato membro	Data di presentazione
CZ	Repubblica ceca	21 marzo 2006
DK	Danimarca	20 febbraio 2006
DE	Germania	31 marzo 2006
EE	Estonia	6 marzo 2006
IE	Irlanda	6 marzo 2006
IT	Italia	6 marzo 2006
LV	Lettonia	28 febbraio 2006
LT	Lituania	6 marzo 2006
HU	Ungheria	1° marzo 2006
NL	Paesi Bassi	16 novembre 2005
AT	Austria	21 aprile 2006
PT	Portogallo	29 novembre 2005

ALLEGATO IV

Modello di relazione per l'applicazione dei piani di vaccinazione preventiva approvati di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Informazioni generali						
Paese	Giardino zoológico	Vaccino	Rotta (specificare se varia in funzione della specie)	Metodo peso-dose applicato (peso reale/stimato/medio della specie)	Intervallo del vaccino	Intervallo tra l'ultima vaccinazione e la raccolta di sangue dopo la vaccinazione

Titolo degli anticorpi sierici determinato mediante il test dell'inibizione dell'emoagglutinazione							
Nome in italiano/nella lingua locale	Nome latino	Ordine tassonomico	Identificazione individuale	Vaccino Dose (ml)	Prima della vaccinazione	Dopo la 1ª vaccinazione	Dopo la 2ª vaccinazione

Singoli effetti indesiderati		Mortalità	
Locali	Generali	Diretta (cattura/manipolazione)	Ritardata (specificare la causa del decesso)

Informazioni di laboratorio				
Ceppo virale del vaccino	Antigeni (ceppi virali) utilizzati nel test dell'inibizione dell'emoagglutinazione	Punto di cut-off o di titolo finale utilizzati per misurare l'efficacia del vaccino	Siero di riferimento utilizzato	(riferimento a) Metodologia